

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

- Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Vincenzo D'Ottavio

E

- Sig. Durastante Luciano, nato a Ortona (CH) il 31 gennaio 1967 ed ivi residente in c/da Villa San Leonardo, Via Marchese n. 48 C.F. DRSLCN67A22G141B e sig.ra Cantatore Lucia Antonella, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 13 dicembre 1968, residente in Ortona (CH), c/da Villa San Leonardo, Via Marchese n.48 C.F. CNTLNT68T53H645O rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Scena del Foro di Chieti giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta della causa n. 394/13 R.G. Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, di seguito congiuntamente denominati anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte";

premessi che

- con citazione del 29/05/2013 il Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore, per mezzo dell'Avv. Dario Rapino del Foro di Lanciano, giusta procura a margine dell'atto di citazione, della causa n. 394/13 R.G. Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, conveniva avanti al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, il sig. Durastante Luciano e la sig.ra Cantatore Lucia Antonella per ivi sentire accertare la simulazione assoluta dell'atto pubblico n. 102397 rep. stipulato dal notaio D'Ambrosio Massimo di Pescara in data 13.08.2007 avente ad oggetto la compravendita degli immobili rispettivamente nel nceu foglio 50, p.lla 346, sub. 2 e sub 1 e nel nct foglio 50, p.lle 868, 874, 876 e 877, dichiarare simulato e dunque nullo o inesistente o inefficace l'atto de quo con ogni conseguente effetto e statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di lite, per le causali riportate nell'atto introduttivo (causa n. 394/13 R.G. Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona);

- con comparsa di costituzione e risposta del 03/10/2013, tempestivamente depositata in cancelleria, si costituivano in giudizio il sig. Durastante Luciano e la sig.ra Cantatore Lucia Antonella per mezzo dell'Avv. Antonio Scena del Foro di Chieti chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare la regolarità dell'atto di compravendita del 18.08.2007 a rogito del Notaio D'Ambrosio Massimo di Pescara repertorio n. 102387, raccolta n. 18549 per i motivi esposti in comparsa e per l'effetto disattendere ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- con fax del 28.10.2013 inviato presso lo Studio dell'Avv. Dario Rapino, l'Avv. Antonio Scena offriva al Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore, per conto del sig. Durastante Luciano e della sig.ra Cantatore Lucia Antonella, senza nulla riconoscere e a puro spirito transattivo, € 316,72 corrispondenti ai tributi TARSU non prescritti, purché il Comune rinunciasse all'azione, per i seguenti motivi:
 - 1) lo stesso giorno della stipula dell'atto di compravendita in oggetto, i coniugi Durastante-Cantatore stipulavano un contratto di mutuo fondiario con la "Banca di Roma S.p.A.", a rogito dello stesso Notaio D'Ambrosio Massimo di Pescara, repertorio n. 102388, raccolta n. 18550 per poter pagare il corrispettivo dell'atto, come nello stesso è riportato;
 - 2) **le parti, quindi, volevano veramente perseguire gli effetti derivanti dall'atto di compravendita oggetto della causa e nessuna simulazione è stata mai accordata tra le stesse;**
 - 3) le parti erano libere di stipulare l'atto di compravendita in oggetto che non aveva nessun intento fraudolento;
 - 4) è stata scelta la forma della vendita con il cui ricavato la sig.ra Iannucci poteva pagare i suoi debiti;
 - 5) era insindacabile diritto del sig. Durastante rinunciare all'eredità, il quale non era assolutamente al corrente dei debiti della sig.ra Iannucci nei confronti del Comune di Ortona;

- 6) è stata iscritta ipoteca sull'immobile oggetto della compravendita impugnata;
- 7) i crediti vantati dal Comune di Ortona sono quasi tutti prescritti:
- a) i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili, anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007 sono tutti prescritti poiché l'art 11 della legge n. 504 del 1992 statuisce che: *"nel caso di omessa presentazione dell'Ici, l'avviso d'accertamento dev'essere notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno, successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate"* stabilendo quindi un termine prescrizione quinquennale (L. n. 296/06);
 - b) i crediti relativi alla fornitura del metano, anni dal 1996 al 1998, sono ugualmente prescritti poiché il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le bollette del gas metano è fissato in 5 anni ex art. 2948 c.c;
 - c) l'unico credito residuo, non dovuto dal sig. Durastante in virtù della rinuncia all'eredità, né tantomeno dalla sig.ra Cantatore, è quello della TARSU, anni 2007,2008,2009; tale credito però è successivo alla stipula della compravendita in oggetto e quindi il creditore non può far valere la presunta simulazione ex art. 1416, comma 2, codice civile.
- All'udienza del 06.11.2013 il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, rinviava all'udienza del 02.04.2014 ex art. 185 c.p.c., su richiesta congiunta dei difensori delle parti.
 - Con posta certificata del 16.09.2013, assunta al protocollo generale del Comune di Ortona n data 17.09.2013 al n. 20130027417, l'Avv. Dario Rapino comunicava all'ente la cessazione dall'esercizio forense con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e conseguente remissione del mandato conferitogli relativamente al giudizio in oggetto.

All'esito delle trattative condotte anche con l'ausilio dei propri difensori, le Parti hanno manifestato l'intento di addivenire ad un amichevole componimento della vicenda al fine di porre fine alla lite.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
- b) il sig. Durastante Luciano e la sig.ra Cantatore Lucia Antonella, senza nulla riconoscere e a puro spirito transattivo, offrono €316,72 da corrispondere tramite assegno circolare intestato al Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore, contestualmente alla stipula della presente scrittura privata a tacitazione di ogni pretesa vantata nei loro confronti dal Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore;
- c) il Comune di Ortona, in persona del Sindaco pro-tempore, rinuncia all'azione che ha instaurato il procedimento n. 394/13 R.G. presso il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona;
- d) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c. , le Parti, facendosi le reciproche concessioni di cui alla presente scrittura, pongono fine alle controversie e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per tutto ciò che riguarda i fatti di cui alla causa n. 394/13 R.G. Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona;
- e) rimangono a carico di ciascuna Parte le spese processuali e le spese legali già sostenute e/o comunque maturate a favore del professionista incaricato. Le Parti faranno sì che, contestualmente alla stipula del presente atto, i rispettivi procuratori costituiti rinuncino, a mezzo di separata lettera, alla solidarietà passiva delle Parti in relazione al pagamento dei rispettivi onorari e spese ex art. 68 del Regio Decreto Legge 27/11/1933 n. 1578.

Ortona li,

Comune di Ortona
in persona del Sindaco
pro-tempore

Sig. Durastante Luciano

Sig.ra Cantatore Lucia Antonella

Avv. Antonio Scena